



TITOLO TERZO: VIABILITA

Art. 15 LA VIABILITA PRINCIPALE

I tracciati definitivi, stradali e ferroviari, indicati in sede cartografica, sono da ritenersi di massima e in sede di progettazione esecutiva devono essere individuati in accordo con gli Enti competenti, e nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge.

ART.16 ALLINEAMENTI

1. Il P.R.G. prescrive gli allineamenti edilizi ovvero gli arretramenti minimi da osservarsi nell'edificazione lungo le vie di comunicazione stradale.

2. Allineamenti stradali nelle zone agricole

Fatte salve differenti prescrizioni, le distanze minime da osservarsi nelle edificazioni dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale sono così stabilite, con riferimento al D.M. 1 Aprile 1968 n. 1404:

-autostrade	m. 60
-strade di grande comunicazione o di traffico elevato	m. 40
-strade di media importanza	m. 30
-strade di interesse locale	m. 20

3. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Restano ferme le distanze in corrispondenza degli incroci, stabilite dall'art. 5 del D.M. n. 1404/1968.

4. Lungo le restanti strade destinate al pubblico transito, esistenti o in progetto, è prescritto per ogni tipo di costruzione un arretramento minimo su ciascun lato, a partire dal ciglio, non inferiore a quello precisato nelle tabelle relative alle singole zone.

5. Nell'ambito di S.U.A. è ammessa la costruzione in aderenza per il mascheramento totale o parziale dei frontespizi esistenti su aree ove siano state realizzate costruzioni antecedentemente all'adozione della variante integrale 1986 sul confine di proprietà; il fronte della costruzione non arretrata per completare il fronte del fabbricato adiacente esistente non deve, in nessun caso, superare 8 m..

6. Allineamenti stradali nelle altre zone

Salvo ulteriore adeguamento rinviato ex art. 127 D.L.V.O. 10/09/1993 n. 380, le distanze minime dei fabbricati dalla mezzera delle sedi stradali riportate nella cartografia del P.R.G. sono così stabilite, con riferimento alla loro classificazione ex art. 3 D.M. 1404/1968:

-autostrade	m. 25,00
-strade tipo A	m. 20,00
-strade tipo B	m. 13,50
-strade tipo C	m. 10,00
-strade tipo D	m. 15,00
-strade tipo E	m. 12,00
-strade tipo F	m. 10,00

7. Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade non comprese nella precedente classificazione, destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli